



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 29 marzo 2020 n.55

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico sammarinese, e l'urgenza di prevedere tempestivamente misure di sostegno a favore delle famiglie, delle attività imprenditoriali, delle attività libero-professionali e degli operatori agricoli professionali, nonché dettare ulteriori misure connesse all'emergenza sanitaria;*

Visto il Decreto – Legge 8 marzo 2020 n.44 “Misure urgenti di contenimento da COVID-19 (Coronavirus)”;

Visto il Decreto – Legge 20 marzo 2020 n. 52 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 (Coronavirus)”;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 24 marzo 2020;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ULTERIORI MISURE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

CAPO I

MISURE DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI E OPERATORI AGRICOLI PROFESSIONALI IN MATERIA DI MUTUI E FINANZIAMENTI

Art. 1

(Misure di sostegno alle famiglie)

1. Al fine di sostenere i bisogni dei nuclei familiari ovvero di persone singole residenti sul territorio della Repubblica di San Marino colpiti dall'epidemia da COVID-19, la persona fisica può beneficiare per i mutui ipotecari o chirografari e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche

concessi per le finalità di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n. 110 e alla Legge 31 marzo 2015 n. 44 e successive modifiche, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing a decorrere dalla prima scadenza utile successiva alla data di ricezione della richiesta e sino al 31 marzo 2021. La sospensione deve essere espressamente richiesta dall'interessato all'istituto di credito sammarinese e concerne esclusivamente il rimborso delle quote in conto capitale. Detta richiesta può essere avanzata per tutti i finanziamenti stipulati con gli istituti di credito, anche per quelli che non sono assistiti da garanzia dello Stato o da contributo ai sensi e per gli effetti delle succitate disposizioni.

2. Per poter beneficiare della sospensione di cui al comma 1, il soggetto titolare dei mutui e finanziamenti deve presentare apposita richiesta all'istituto di credito finanziatore, anche per via telematica, entro il 30 settembre 2020, nella quale dovrà altresì dichiarare di essere in regola con i relativi pagamenti alla data del 31 dicembre 2019 nonché di aver subito una temporanea carenza di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, a causa del verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato (fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo);
- b) ammissione alle liste di mobilità;
- c) ammissione alla misura di integrazione salariale di cui alla Legge 31 marzo 2010 n. 73 o al Decreto – Legge 20 marzo 2020 n. 52, per un periodo pari o superiore a 15 giorni lavorativi nell'ambito dei trenta giorni antecedenti la formalizzazione della predetta richiesta;
- d) ammissione al regime di trattamento retributivo ridotto o assoggettamento alle decurtazioni retributive previste per i lavoratori pubblici dal Decreto – Legge n. 52/2020, per un periodo pari o superiore a 15 giorni lavorativi nell'ambito dei trenta giorni antecedenti la formalizzazione della predetta richiesta;
- e) adesione ad accordi di solidarietà che abbiano comportato una riduzione della retribuzione mensile di almeno 1/3;
- f) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare.

In presenza di rate o canoni scaduti e non pagati nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2020 e la data di presentazione della richiesta, il cliente, per rendere esecutiva la sospensione, dovrà pagare, a richiesta della banca, la quota interessi delle rate o dei canoni insoluti.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è sottoposta alla valutazione dell'istituto di credito finanziatore, il quale può altresì chiedere eventuali ulteriori informazioni di supporto per l'istruttoria.

4. La misura di cui al comma 1:

- a) non determina alcuna modifica delle condizioni contrattuali originariamente pattuite;
- b) non comporta ulteriori formalità all'accordo originario di finanziamento stipulato tra l'istituto di credito e il soggetto richiedente, anche in relazione alla conservazione delle eventuali garanzie ad esso collegate, non essendo necessaria alcuna formalità o annotazione nei pubblici registri;
- c) non determina nuovi o maggiori oneri, anche fiscali, a carico delle parti.

5. L'applicazione della misura di cui al comma 1, non comporta altresì la decadenza e la sospensione dei benefici e dei contributi previsti dalla Legge n. 110/1994 e dalla Legge n. 44/2015 e successive modifiche.

6. Il soggetto che beneficia della misura di cui al comma 1, è comunque tenuto al pagamento della quota di interessi afferenti ai mutui o finanziamenti di cui lo stesso è titolare, secondo le modalità già stabilite nel relativo piano di ammortamento.

7. Per effetto di quanto previsto nei commi precedenti, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva inferiore ad anni 30 (trenta), la sospensione determina il prolungamento del contratto originariamente sottoscritto dal richiedente per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. Di contro, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di

durata complessiva pari o superiore ad anni 30 (trenta), la sospensione non determina il prolungamento del contratto originario, talché, decorsa la stessa, l'istituto di credito provvede al ricalcolo delle rate di mutuo ovvero del canone di locazione tenuto conto delle quote capitale non versate per effetto della sospensione medesima.

8. Qualora nel periodo di sospensione intervenga insolvenza di almeno due rate di interessi da parte del debitore, i benefici di cui al comma 1 verranno meno, con conseguente possibilità per l'istituto di credito di adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della propria esposizione, ivi incluse anche quelle previste nel contratto di finanziamento anche in tema di risoluzione.

Art. 2

(Misure di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti ed agli operatori agricoli professionali)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia da COVID-19, l'impresa, il lavoratore autonomo, il libero professionista o l'operatore agricolo professionale, avente sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, può beneficiare, previa apposita richiesta inoltrata all'istituto di credito sammarinese con il quale ha in essere esposizione debitoria, della sospensione del pagamento delle quote di capitale afferenti a mutuo ipotecario o chirografario ovvero altre tipologie di finanziamento. La sospensione attiene anche a finanziamento assistito da beneficio o contributo pubblico ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato. Per il periodo di sospensione è comunque riconosciuto il contributo in conto interessi previsto dalle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato senza che ciò determini il prolungamento di tale periodo di contribuzione.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, anche in via telematica, entro il 30 settembre 2020 e deve essere corredata da una dichiarazione nella quale il soggetto istante attesti di trovarsi in una delle condizioni di seguito indicate:

- a) aver subito, per effetto diretto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, una diminuzione del fatturato ovvero degli ordinativi di almeno il 15%;
- b) aver ridotto la presenza dei dipendenti in azienda al di sotto del 50% (lo smart working deve essere conteggiato quale presenza in azienda);
- c) aver subito una sospensione dell'attività economica, disposta ex lege, per contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il soggetto istante deve essere in regola con i relativi pagamenti alla data del 31 dicembre 2019. La regolarità dei pagamenti deve intendersi riferita in tutto il sistema bancario e, pertanto, in Centrale Rischi non devono essere rilevate nei confronti del richiedente tensioni di sorta (sconfinamenti, rate insolte, posizioni in sofferenza, ecc.).

Nel caso di Società, Enti, Fondazioni ed Associazioni la comunicazione è presentata dal legale rappresentante.

In presenza di rate o canoni scaduti e non pagati nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2020 e la data di presentazione della predetta richiesta, il cliente dell'istituto di credito, per rendere esecutiva la sospensione di cui al comma 1, dovrà pagare, a richiesta di quest'ultimo, la quota interessi delle rate o dei canoni insoluti.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è sottoposta alle verifiche e valutazioni dell'istituto di credito finanziatore, il quale ha facoltà di chiedere eventuali ulteriori informazioni di supporto alla propria istruttoria.

4. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dalla prima scadenza utile successiva alla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e sino al 31 marzo 2021.

5. L'applicazione della misura di cui al comma 1:

- a) non determina alcuna modifica delle condizioni contrattuali originariamente pattuite;

- b) non comporta ulteriori formalità all'accordo originario di finanziamento stipulato tra l'istituto di credito e il soggetto richiedente, anche in relazione alla conservazione delle eventuali garanzie ad esso collegate, non essendo necessaria alcuna formalità o annotazione nei pubblici registri;
 - c) non determina nuovi o maggiori oneri, anche fiscali, a carico delle parti;
 - d) non comporta altresì la decadenza e la sospensione dei benefici e dei contributi di cui alle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato.
6. Il soggetto al quale è stata accordata la possibilità di accedere alla misura di cui al comma 1 è comunque tenuto al pagamento della quota di interessi afferenti ai mutui o finanziamenti di cui lo stesso è titolare, secondo le modalità già stabilite nel relativo piano di ammortamento.
7. Per effetto di quanto previsto nei commi precedenti, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva inferiore ad anni 30 (trenta), la sospensione determina il prolungamento del contratto originariamente sottoscritto dal richiedente per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. Di contro, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva pari o superiore ad anni 30 (trenta), la sospensione non determina il prolungamento del contratto originario, talché, decorsa la stessa, l'istituto di credito provvede al ricalcolo delle rate di mutuo ovvero del canone di locazione tenuto conto delle quote capitale non versate per effetto della sospensione medesima.
8. Qualora nel periodo di sospensione intervenga insolvenza di almeno due rate di interessi da parte del debitore, i benefici di cui al comma 1 verranno meno, con conseguente possibilità per l'istituto di credito di adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della propria esposizione, ivi incluse anche quelle previste nel contratto di finanziamento anche in tema di risoluzione.
9. Per tutta la durata della misura di sostegno, di cui al comma 1, gli operatori che svolgono la propria attività nella forma di società, si impegnano a:
- a) non distribuire utili per la durata della sospensione;
 - b) non restituire finanziamenti a soci per la durata della sospensione;
 - c) non effettuare cessioni di rami aziendali per la durata della sospensione;
 - d) informare l'istituto di credito in ordine a nuovi investimenti effettuati.
10. Le richieste per l'accesso ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese, giacenti ovvero presentate *ex novo* all'Ufficio Attività Economiche durante il periodo dell'emergenza sanitaria, potranno essere esaminate ed evase, per quanto di competenza, anche in deroga a quanto previsto in tema di servizi pubblici essenziali dalle disposizioni emanate per contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Art. 3

(Disposizioni in materia di pubblica garanzia sui finanziamenti erogati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino)

1. Lo Stato, per il tramite dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, garantisce il rimborso dei finanziamenti a termine, per temporanea immissione di liquidità, concessi entro il 31 marzo 2021 dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino alle banche sammarinesi che, anche in applicazione del presente decreto-legge, sostengono finanziariamente le famiglie, le imprese, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e gli operatori agricoli professionali in questa straordinaria congiuntura di crisi causata dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica e non riescano a fornire garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n.96, ivi inclusi titoli emessi o garantiti dallo Stato medesimo. Allo scopo di facilitare l'accesso di Banca Centrale della Repubblica di San Marino al mercato internazionale dei capitali, finalizzato a costituire provvista da reimpiegare nelle modalità di cui sopra, lo Stato, per il tramite dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, garantisce altresì il rimborso di finanziamenti contratti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

2. La forma tecnica di garanzia di cui al comma 1 è la fideiussione e deve essere limitata a determinato contratto, di importo pari al relativo ammontare dovuto per capitale, interessi e spese, per la parte non assistita da eventuali altre garanzie. Solo nel caso di temporanea immissione di liquidità, è previsto il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
3. La fideiussione, a valere sull'Eccellentissima Camera di San Marino, in ragione delle straordinarie misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, potrà essere sottoscritta dal solo Segretario di Stato per le Finanze, su conforme deliberazione del Congresso di Stato e su richiesta motivata della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. La fideiussione sarà efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e cesserà di produrre effetti all'estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo.
5. Il credito dell'Eccellentissima Camera per diritto di rivalsa sulla banca sammarinese facilitata è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche, al pari degli altri crediti privilegiati del Pubblico Erario.
6. I prestiti sotto forma di temporanea immissione di liquidità erogati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e le garanzie su di essi rinvenienti sono esenti da ogni e qualsiasi imposta e tassa.
7. L'accesso ai prestiti erogati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui al presente articolo è condizionato al rispetto, da parte delle banche sammarinesi richiedenti, dei parametri minimi di capitalizzazione stabiliti, in via attuale e prospettica, dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, parametri che possono essere raggiunti anche mediante aumenti di capitale da eseguire mediante il conferimento da parte degli azionisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato.

CAPO II ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 4

(Proroga del termine di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge n. 157/2019)

1. Il termine previsto al comma 1, dell'articolo 24, della Legge 19 novembre 2019 n.157, prorogato con Decreto-Legge 27 febbraio 2020 n.34, per l'adozione da parte del Congresso di Stato del decreto delegato che definisce la nuova *mission* di Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. è prorogato al 30 giugno 2020.

Art. 5

(Deroga temporanea all'obbligo di deposito dell'originale delle domande di marchio, brevetto o disegno e delle convalide di brevetto europeo)

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza da COVID-19 le domande di marchio, di brevetto, di disegno, i relativi rinnovi e le convalide di brevetto europeo pervenute, ai sensi dell'articolo 98, commi 1 e 2 e dell'articolo 99 della Legge 25 maggio 2005 n.79, all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mediante telecopia o altro mezzo elettronico, qualora complete, si ritengono validamente depositate senza necessità di fare pervenire all'Ufficio l'originale del modulo di domanda o convalida e dei documenti allegati, derogando alla procedura descritta all'articolo 98, commi 3 e 4, della medesima legge.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, in deroga alla previsione dell'articolo 100, comma 1, della Legge n.79/2005, provvede alla restituzione delle ricevute di deposito delle domande, dei rinnovi e delle convalide di brevetto europeo e ad altre comunicazioni preferibilmente mediante telecopia o altro mezzo elettronico.

Art. 6

(Regolamentazione straordinaria dell'esercizio del diritto di petizione popolare mediante Istanza d'Arengo)

1. A parziale deroga dell'articolo 1, della Legge 24 maggio 1995 n.72, così come modificato dall'articolo 1, della Legge Qualificata 23 aprile 2018 n.1, ed in via del tutto straordinaria per il periodo di emergenza da COVID-19, la presentazione delle Istanze d'Arengo va effettuata attraverso la trasmissione delle stesse unicamente per via telematica all'indirizzo info.segristituzionale@pa.sm, entro mezzogiorno della prima domenica successiva all'investitura della Reggenza dell'1 aprile 2020.

2. Alle Istanze d'Arengo, trasmesse nelle modalità del comma 1 del presente articolo, viene data adeguata pubblicità attraverso l'invio delle stesse, con le modalità di cui all'articolo 62, della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 (Regolamento del Consiglio Grande e Generale), per la lettura dei testi fatta alla Reggenza da parte del Segretario per gli Affari Interni presso la sala del Consiglio Grande e Generale.

CAPO III**MODIFICHE AL DECRETO – LEGGE 20 MARZO 2020 N. 52****Art. 7**

(Modifica del comma 14, dell'articolo 2, del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52)

1. Il comma 14, dell'articolo 2 del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 è così sostituito:
“14. Tutti i servizi sospesi, di natura pubblica o privata, di cui ai precedenti commi, potranno essere esentati dalle disposizioni del presente decreto - legge per motivi di necessità e urgenza esclusivamente dal Servizio di Protezione Civile contattando la e-mail richiestearticolo2@pa.sm e resi a condizioni di mercato ordinarie.”.

Art. 8

(Modifica del comma 1, dell'articolo 5, del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52)

1. Il comma 1, dell'articolo 5, del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 è così sostituito:
“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge e fino al 6 aprile 2020, l'indennità economica temporanea relativa alle malattie comuni è corrisposta nella misura del 30% per i primi cinque giorni, del 45% dal sesto al decimo giorno, del 60% dall'undicesimo al quindicesimo giorno e successivamente nella misura dell'86%. L'indennità economica temporanea relativa ad infortuni sul lavoro, gravidanza e puerperio è corrisposta nella misura del 100%. L'indennità prevista dall'articolo 9, del Decreto – Legge 24 luglio 2014 n. 118 è corrisposta nella misura dell'86%. Tale disposizione è da intendersi applicata anche per l'erogazione in corso in sostituzione e con la medesima decorrenza di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto – Legge 14 marzo 2020 n. 51.”.

Art. 9

(Modifiche del comma 3, dell'articolo 23, del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52)

1. Il comma 3, dell'articolo 23, del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 è così sostituito:

“3. Il trattamento retributivo da riconoscersi al personale docente durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, conseguentemente all’emergenza sanitaria in corso, è definito, in via speciale, nell’Allegato 4, anche con riferimento al periodo antecedente all’entrata in vigore del presente decreto – legge. Il trattamento retributivo di cui all’Allegato 4 è stabilito tenendo conto dell’obbligo per i docenti di continuare ad effettuare parte della propria prestazione lavorativa mediante lo svolgimento di attività didattica a distanza, tramite strumenti telematici ed informatici. Il medesimo Allegato 4 definisce anche il trattamento economico del personale educatore ed addetto dell’Unità Organizzativa (UO) Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia e del personale docente dell’UO Scuola dell’Infanzia.”.

Art. 10

(Allegato 4 al Decreto – Legge 20 marzo 2020 n. 52)

1. Al Decreto – Legge n.52/2020 è aggiunto il seguente Allegato 4:

“ALLEGATO 4

Art. 1

(Disposizioni comuni)

1. Per le settimane dal 24 al 29 febbraio 2020 e dal 2 al 7 marzo 2020, la retribuzione del personale educatore ed addetto dell’Unità Organizzativa (UO) Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia nonché del personale docente dell’UO Scuola dell’Infanzia e delle UO Scuola Elementare, Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore e Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro (CFP-UPAL) è ridotta all’85% dell’ordinario complessivo trattamento retributivo, in ragione della parziale presenza in servizio dei predetti dipendenti quantunque in regime di sospensione delle attività didattiche e dei servizi socio educativi, disposta con Ordinanza del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale n.2 del 23 febbraio 2020 e successivamente prorogata con ulteriore ordinanza e decreti – legge relativi allo stato di emergenza sanitaria.

Art. 2

(Disposizioni relative al personale addetto ed educatore dell’UO Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia)

1. Per la settimana dal 9 al 15 marzo 2020, il personale addetto ed educatore dell’UO Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia è soggetto al trattamento retributivo ridotto, pari al 60% dei soli piede retributivo e scatti di anzianità, di cui al combinato disposto dell’articolo 20, comma 2, del Decreto – Legge n.51/2020 e dell’articolo 23, comma 9, ultimo periodo, del Decreto-Legge n.52/2020, mentre, a decorrere dal 16 marzo 2020, il suddetto personale accede al trattamento retributivo ridotto di cui all’articolo 11, del Decreto – Legge n.51/2020 e del presente Decreto – Legge n.52/2020.

Art. 3

(Disposizioni relative al personale docente dell’UO Scuola dell’Infanzia)

1. Per la settimana dal 9 al 15 marzo 2020, il personale docente dell’UO Scuola dell’Infanzia è soggetto al trattamento retributivo ridotto, pari al 60% dei soli piede retributivo e scatti di anzianità, di cui al combinato disposto dell’articolo 20, comma 2 del Decreto – Legge n.51/2020 e dell’articolo 23, comma 9, ultimo periodo, del Decreto-Legge n.52/2020, mentre, a

decorrere dal 16 marzo 2020, il suddetto personale accede al trattamento retributivo ridotto di cui all'articolo 11, del Decreto – Legge n.51/2020 e del presente Decreto – Legge n.52/2020.

Art. 4

(Disposizioni relative al personale docente delle UO Scuola Elementare, Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore e CFP-UPAL)

1. La seguente tabella definisce la misura del trattamento retributivo da corrispondersi al personale docente delle UO Scuola Elementare, Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore e CFP-UPAL, in ragione dell'effettuazione di attività didattica a distanza, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza sanitaria. Tale misura è stabilita nelle sotto riportate percentuali da applicarsi sull'ordinaria complessiva retribuzione, comprensiva di piede retributivo, scatti di anzianità, indennità e differenze di livello superiore.

2. Il trattamento retributivo da corrispondersi al personale docente indicato al comma 1, come sotto indicate, è stabilito tenendo conto delle modalità di effettuazione della didattica a distanza definite nell'ambito del competente Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Istruzione, convocato con la partecipazione del Dirigente del CFP-UPAL, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n), secondo periodo, del presente Decreto – Legge n.52/2020.

SETTIMANE DI RIFERIMENTO	Scuola Elementare	Scuola Media Inferiore	Scuola Secondaria Superiore	CFP-UPAL
9-15 marzo 2020 e 16-22 marzo 2020	60% dell'ordinario complessivo trattamento retributivo	60% dell'ordinario complessivo trattamento retributivo	60% dell'ordinario complessivo trattamento retributivo	60% dell'ordinario complessivo trattamento retributivo
23-29 marzo 2020 e 30 marzo – 5 aprile 2020 e SETTIMANE SUCCESSIVE A DECORRERE DAL 6 aprile 2020	70% dell'ordinario complessivo trattamento retributivo	70% dell'ordinario complessivo trattamento retributivo	70% dell'ordinario complessivo trattamento retributivo	70% dell'ordinario complessivo trattamento retributivo

3. Le verifiche in ordine all'effettuazione della didattica a distanza da parte del personale docente indicato al comma 1 sono effettuate dalle competenti Direzioni scolastiche e dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Istruzione. La mancata o incompleta o non corretta effettuazione di tale attività di didattica a distanza, comporta l'esclusiva corresponsione del trattamento economico ridotto di seguito precisato:

a) per il periodo dal 9 al 15 marzo 2020, trattamento retributivo ridotto, pari al 60% dei soli piede retributivo e scatti di anzianità, di cui al combinato disposto dell'articolo 20, comma 2, del

- Decreto – Legge n.51/2020 e dell'articolo 23, comma 9, ultimo periodo, del Decreto-Legge n.52/2020;
- b) per il periodo decorrente dal 16 marzo 2020, trattamento retributivo ridotto di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del Decreto – Legge n.51/2020 e del presente Decreto – Legge n.52/2020.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 2020/1719 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini

